

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 23/26: Atm Messina/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Orsa (Segreterie territoriali Messina). Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, concluso in data 3 ottobre 2022 (rel. Carrieri) (Pos. 1195/22)

(Seduta del 13 febbraio 2023)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione di idoneità** dell'Accordo sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale pendente dell'Azienda ATM S.p.A. di Messina, concluso, in data 29 settembre 2022, con le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA:

**LA COMMISSIONE**

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Domenico Carrieri,

**PREMESSO CHE**

- l'Azienda ATM S.p.A. di Messina svolge attività di trasporto pubblico locale nella città di Messina;
- in data 29 settembre 2022, l'Azienda, le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA hanno concluso un Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente di ATM S.p.A. di Messina;
- le parti, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto Pubblico Locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), hanno concordato di individuare le seguenti modalità operative:
  1. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero;
  2. individuazione dei servizi da garantire;

3. procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
4. individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di 6 (sei) ore complessive;
5. procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
6. garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
7. individuazione delle Aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero;

- l'Accordo aziendale in oggetto, pertanto, prevede che le parti si conformino alle disposizioni di seguito riassunte:

#### **Art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.A., esercente il servizio di trasporto pubblico locale nell'area d'esercizio concessa.

#### **Art. 2 - Procedure di mediazione e di raffreddamento**

##### *a) Vertenze nazionali per il rinnovo del C.C.N.L. di categoria*

Si rinvia all'applicazione della normativa vigente circa il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del C.C.N.L. di categoria di competenza delle parti firmatarie dei contratti a livello nazionale;

##### *b) Vertenze aziendali (prima e seconda fase procedura di raffreddamento)*

Relativamente alla prima fase della procedura, il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione dal lavoro del personale dipendente di ATM S.p.A. prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'Azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, ATM S.p.A. informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di sperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell'articolo 13 lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990 e s.m.i. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera, in nessun caso, le parti dall'esperimento della seconda fase.

Relativamente alla seconda fase della procedura, a seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase, le parti concordano di esperire un tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Messina. In pendenza della procedura citata, le parti si impegnano a non fare ricorso a provvedimenti od azioni unilaterali. Alla richiesta di incontro seguirà una convocazione da parte del soggetto ricevente, fermo restando che il tentativo di conciliazione deve, comunque, esaurirsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di incontro. La mancata convocazione o l'esito negativo dell'incontro concludono la seconda fase di raffreddamento e conciliazione, lasciando libere le parti di intraprendere le azioni considerate più opportune nel rispetto della normativa vigente. Il soggetto sindacale è, in ogni caso, tenuto a comunicare alla Commissione di garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

c) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L.

La contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. dovrà essere avviata su istanza scritta della parte interessata e le parti si impegnano ad iniziare il confronto entro i 20 giorni successivi dalla richiesta. Entro i successivi 40 giorni dall'inizio del confronto, si svilupperà la trattativa con le strutture aziendali competenti.

Decorso questo termine, le parti effettueranno un resoconto alle sedi nazionali al fine di ottenerne una verifica di conformità e rimuovere le eventuali difficoltà che fossero sorte nel corso della trattativa.

Qualora all'esito di tali interventi o iniziative permangano contrarietà sulla sottoscrizione dell'intesa, le parti si riterranno libere di intraprendere le azioni considerate più opportune nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 3 - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero**

a) Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dai 30 ottobre al 5 novembre;
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- i 3 giorni che precedono e che seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali ed amministrative generali e referendarie;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni amministrative locali;
- il giorno del Santo Patrono di Messina.

Le OO.SS. si impegnano, altresì, ad evitare gli scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza.

Gli scioperi di qualsiasi genere già dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi o revocati dal soggetto promotore, in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

b) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata ad ATM S.p.A. con un preavviso di almeno 10 giorni.

L'eventuale revoca o sospensione dello sciopero deve essere comunicata almeno 24 ore prima e di essa deve essere dato annuncio all'utenza da parte dell'Azienda tramite tutti i possibili mezzi informativi.

c) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare le quattro ore di servizio da svolgere in unico periodo di ore continuative, in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. In merito all'individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, le parti concordano che il servizio sarà espletato in modo completo secondo il normale programma di esercizio (compreso i giorni festivi), articolato su due fasce per un totale di 6 ore utili d'esercizio, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza (lavoratori e studenti) e precisamente:

**1^ fascia: dalle ore 06:30 alle ore 09:30**: ciò a garanzia dell'utenza che deve recarsi al luogo di lavoro o di studio. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 09:30 (l'orario di prestazione effettiva del personale è determinato dalla timbratura del badge);

**2^ fascia dalle ore 12:30 alle ore 15:30**: ciò a garanzia dell'utenza che dal luogo di lavoro o di studio deve rientrare presso la propria abitazione. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 15:30 (l'orario di prestazione effettiva del personale è determinato dalla timbratura del badge).

Le parti concordano che nelle medesime fasce saranno garantiti anche il servizio carro-attrezzi, compreso il relativo personale addetto alla verbalizzazione, ed il servizio di verifica titoli di viaggio.

I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, al fine di garantire la c.d. funzionalità logistica, le parti concordano sulla necessità che sia assicurata la presenza almeno 30 minuti prima dell'inizio di ogni fascia di garanzia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina, al fine di garantire la regolare ripresa del servizio all'orario di inizio delle singole fasce di garanzia, Parimenti al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero, le parti concordano sulla necessità che sia assicurata la presenza nei 30 minuti successivi alla conclusione della seconda fascia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina.

d) Per qualsiasi tipo di vertenza, le parti concordano che sono esclusi gli scioperi articolati per singola unità produttiva o per singole categorie o profili professionali.

e) Le parti concordano che, durante l'effettuazione di uno sciopero di qualsiasi natura, a garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, dovranno essere presenti al lavoro le seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile UATC parametro 250;
- n. 1 Capo Unità Organizzativa parametro 230;
- n. 1 Coordinatore di Esercizio parametro 210;
- n. 1 Capo Unità Tecnica parametro 205;

- n. 1 Addetto all'Esercizio parametro 193 (rimessa);
- n. 1 Addetto all'Esercizio parametro 193 (sala operativa);
- n. 1 Capo Operatori parametro 188;
- n. 4 Operatori Esercizio parametro 140/158/175/183 di cui almeno uno abilitato alla conduzione del tram (uno per parametro e per turno);
- n. 1 Operatore Certificatore parametro 180;
- n. 1 Operatore Tecnico parametro 170;
- n. 1 Addetto alla Mobilità parametro 170;
- n. 1 Operatore Qualificato parametro 140/160;
- n. 1 Assistente alla Clientela parametro 154;
- n. 1 Operatore Qualificato della Mobilità parametro 151;
- n. 1 Operatore di Manutenzione parametro 130;
- n. 1 Collaboratore di Esercizio parametro 129;
- n. 1 Ausiliario parametro 110;
- n. 1 Ausiliario Generico parametro 100.

f) Con riferimento all'art. 20 della Legge n. 300/70, le OO.SS. si impegnano a non convocare assemblee dei lavoratori che comportino interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del C.C.N.L.

#### **Art. 4 - Comportamento delle parti**

Le parti firmatarie del presente accordo utilizzeranno le forme di raffreddamento e di conciliazione, nel quadro di costruttive relazioni industriali.

Il documento sindacale di proclamazione dello sciopero dovrà contenere i seguenti requisiti:

- esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali), i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonché i motivi del mancato svolgimento;
- indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;
- indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate (solo per le azioni di sciopero successive alla prima).

L'Azienda favorirà forme congrue di pubblicazione dei termini delle vertenze e si impegnerà a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni del servizio che si potessero verificare a causa di azioni di sciopero.

#### **Art. 5 - Adattamenti d'attuazione**

Le parti, qualora nell'applicazione del presente accordo dovessero verificare l'emergere di elementi tali da non consentire la piena attuazione dello stesso, si incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti.

## PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con nota del 3 ottobre 2022, l'Azienda ATM S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo aziendale alla Commissione di garanzia per gli adempimenti di competenza;
- con nota del 13 dicembre 2022, prot. n. 16273/TPL, il testo dell'Accordo aziendale è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 30 giorni dalla ricezione della medesima nota;
- con nota del 12 gennaio 2023, U.DI.CON ha espresso il proprio avviso in merito all'Accordo aziendale mentre, decorso tale termine, nessun'altra delle Associazioni ha fatto pervenire osservazioni;

## CONSIDERATO CHE

- lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto Pubblico Locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115);
- l'articolo 11, lettera A), del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresì, che *“L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.”*;
- l'articolo 17 della citata Regolamentazione provvisoria, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali *“con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:*
  - *servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);*
  - *procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;*
  - *procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;*
  - *criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;*
  - *garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;*

- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'articolo 12.”;

### **RILEVATO CHE**

le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:  
dalle ore 6:30 alle ore 9:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30;

### **PRECISATO CHE**

per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore;

### **VALUTA IDONEO**

ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, concluso, in data 29 settembre 2022, con le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA, riguardante le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATM S.p.A. di Messina;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera all'Azienda ATM S.p.A. di Messina, alle RR.SS.AA., alle Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Messina;

### **DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

